

**ORDINANZA N. 53/08 del 24.12.08**  
**Prot. n° 13905 del 24.12.08**

**OGGETTO: Calendario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa per l'anno 2009.**

## **IL SINDACO**

Visto il D. Lgs. 31.03.1998 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59" che, al Titolo IV, articoli 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista la Legge Regione Lombardia n° 30 del 28.11.2007 "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali" con la quale sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla Legge Regione Lombardia n° 22 del 03.04.2000 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali" limitatamente agli articoli 1, 5- bis, 5- ter e 5- quater;

Richiamato l'articolo 50, comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Sentite le Associazioni Commercianti di Mortara e Vigevano ;

Ritenuto opportuno prevedere un calendario di aperture domenicali e festive per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa;

## **DISPONE**

### **Articolo 1 - ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura entro i seguenti limiti:

- APERTURA non prima delle ore 7.00
- CHIUSURA non oltre le ore 22.00
- APERTURA MASSIMA GIORNALIERA: 13 ore

E' data facoltà all'esercente, nel rispetto dei limiti di cui sopra, di determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, che dovrà essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, pertanto la stessa rimane a discrezione dell'esercente.

## **Articolo 2 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA - DEROGHE - APERTURA FACOLTATIVA**

Nelle giornate domenicali e festive è obbligatoria la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, salva la possibilità di deroga e quindi apertura facoltativa come segue:

a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre e precisamente:

04 gennaio 2009  
01 febbraio 2009  
01 marzo 2009  
05 aprile 2009  
03 maggio 2009  
07 giugno 2009  
05 luglio 2009  
02 agosto 2009  
06 settembre 2009  
04 ottobre 2009  
01 novembre 2009

b) nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre e precisamente:

31 maggio 2009  
30 agosto 2009  
29 novembre 2009

c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre 2009

d) nelle seguenti tre giornate domenicali e festive:

06 gennaio 2009  
26 aprile 2009  
10 maggio 2009

Tutte le attività commerciali dovranno, rispettare l'obbligo di chiusura nelle giornate di :

- 1° gennaio 2009
- 12 aprile 2009 (Pasqua)
- 25 aprile 2009
- 1° maggio 2009
- 15 agosto 2009
- 25 dicembre pomeriggio 2009
- 26 dicembre 2009

## **Articolo 3 - SFERA DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 4 - comma 2 - del D. Lgs. 114/98, agli industriali che vendono nel luogo di produzione le merci ivi prodotte nonché alle seguenti tipologie di attività, se esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'ottanta per cento (80%) della superficie dell'esercizio:

- o Le rivendite di generi di monopolio
- o Le rivendite di giornali, riviste e periodici
- o Gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie
- o Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale

#### **Articolo 4 – ATTIVITA' ARTIGIANALI**

Gli esercizi che esercitano attività prevalente di gelateria, yogurteria, gastronomia, rosticceria, pasticceria e pizzerie al trancio, quando non dotati di licenza di Pubblico Esercizio, sono soggetti alla disciplina oraria dei negozi di vendita al dettaglio e sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento per la parte relativa all'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva.

Fascia oraria entro la quale gli esercenti devono scegliere gli orari di apertura e chiusura : **apertura ore 7.00 chiusura ore 22.00.**

All'interno dei suddetti limiti ciascun esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando il limite comunque delle 13 ore giornaliere, per tutti i giorni settimanali.

L'attività artigiana è finalizzata alla produzione e alla vendita dei prodotti oggetto dell'attività e non consente il consumo sul posto nei locali di produzione.

Ai sensi delle disposizioni vigenti che riguardano il commercio, solo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata ai sensi della Legge Regionale n° 30/2003, nonché l'attività commerciale esercitata ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 7 e 28 – comma 7 – del D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 114, consente il consumo sul posto.

Ai fini della qualificazione dell'attività come artigiana e della conseguente iscrizione al relativo albo dell'impresa di produzione di alimenti e bevande, occorre che la vendita non sia finalizzata al consumo sul posto.

Gli acquirenti non devono consumare i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata e non devono esserci impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati: in tal caso, infatti l'attività si configurerebbe come commerciale e soggetta alle relative disposizioni.

#### **Articolo 5 – PANIFICATORI**

E' vietata la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

Deroga alla chiusura è consentita nel mese di dicembre 2009.

#### **Articolo 6 – SANZIONI**

Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente ordinanza nelle giornate domenicali e festive, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

#### **Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

La suddetta ordinanza sarà affissa all'Albo pretorio per 15 giorni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento nei modi previsti dalla Legge n. 1034/71 ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica nei modi previsti dalla Legge n. 1199/71.

IL SINDACO  
F.to *Giusto Fuga*